



Appendice



APPENDICE

Documenti necessari per ISEE

Per il calcolo dell'ISEE è indispensabile presentarsi ai CAAF con i seguenti documenti

Dati del dichiarante

- Dati anagrafici del dichiarante
- Documento di identità personale
- Fotocopia tesserino codice fiscale
- Tessera Sanitaria
- Copia contratto di locazione con estremi di registrazione se il nucleo risiede in abitazione in locazione

Dati dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda

- Stato di famiglia o autocertificazione attestante la famiglia anagrafica
- Fotocopia tesserino codice fiscale dei componenti il nucleo familiare e di coloro che risultano fiscalmente a carico
- Tessera Sanitaria dei componenti il nucleo familiare e di coloro che risultano a carico
- Eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'art 3, comma 3 della L.104/92 o attestazione di invalidità superiore al 66%

Dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare alla data del 31.12.2007

- Valore saldo contabile attivo, al netto degli interessi per depositi e conti correnti bancari e postali
- Valore nominale dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
- Valori di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani ed esteri
- Valore partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolari
- Valore masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni affidate in gestione ad un soggetto abilitato
- Valore del patrimonio netto di imprese individuali; per gli esonerati dalla presentazione del bilancio il valore delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto delle quote di ammortamento
- Valore corrente di altri rapporti finanziari
- Importo dei premi complessivamente versati per assicurazioni sulla vita per i quali è esercitabile il diritto al riscatto
- Dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (es: codice ABI delle Banche)

Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare alla data del 31.12.2007

Dichiarazioni e/o Comunicazioni ICI per terreni e fabbricati posseduti al 31.12.2007 (con allegate visure catastali, contratti di compravendita, atti di successione, ecc..)

- Dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito attestante la quota capitale residuo del mutuo fatto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile

Dati reddituali del nucleo familiare dell'anno 2007

- Dichiarazione dei redditi presentata (mod. 730/2008, UNICO/2008) o certificazione reddituale rilasciata dal sostituto d'imposta o ente pensionistico (Mod. CUD 2008)
- Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
- Redditi attività agricola (valore produzione netta ai fini IRAP)

Le modalità di calcolo dell'ISEE.

Le modalità di calcolo dell'ISEE sono quelle previste dalla normativa sul "riccometro" di seguito riportate. Per ulteriori specifiche si veda il sito dell'INPS, www.inps.it.

Composizione del nucleo familiare

Il dichiarante, all'atto della indicazione dei componenti il nucleo familiare, deve fare riferimento alla situazione in essere alla data della dichiarazione. Ogni soggetto appartiene ad un SOLO nucleo familiare.

Sono componenti il nucleo familiare:

- 1) soggetti componenti la famiglia anagrafica (agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune). Non rientrano nei vincoli affettivi i rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) o rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare). I nuclei familiari residenti in coabitazione senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) devono attivarsi presso i Comuni per ottenere stati di famiglia separati, altrimenti fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- 2) i soggetti a carico ai fini Irpef, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini Irpef di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente del nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile (persone obbligate a prestare gli alimenti), secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 c.c. (concorso di persone obbligate agli alimenti nello stesso grado);
- 3) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- 4) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi per i quali è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- 5) il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso i terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante
- 6) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Pertanto, la composizione del nucleo familiare può così sintetizzarsi: dichiarante + coniuge + figli + altre persone presenti nello stato di famiglia + altre persone a carico ai fini IRPEF = nucleo familiare

Valutazione redditi

Si deve dichiarare il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.

Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- eventuale quota del reddito d'impresa per il quale si è fruito dell'agevolazione cd D.I.T. (Dual Income Tax , in caso di aumento di capitale i relativi dividendi sono tassati con un'aliquota ridotta).

N.B. Il reddito complessivo deve essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c., svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

Redditi agrari:

Devono essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

N.B. Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (es. le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie). Non concorrono a determinare l'ISEE i redditi derivanti da pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseani; pensioni sociali, assegni sociali e maggiorazioni sociali; borse di studio corrisposte a studenti universitari; rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità o per morte.

Valutazione patrimonio

Patrimonio mobiliare

Si deve indicare il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue che dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data di presentazione della dichiarazione, mentre non dovranno essere considerati i beni posseduti successivamente.

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore zero.

Il patrimonio mobiliare comprende: depositi, conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, ecc.

Devono essere indicati, inoltre, i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati dei cosiddetti "intermediari" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Patrimonio immobiliare

Si deve indicare il valore ai fini ICI (rendita catastale x (per) coefficiente ICI) dei singoli cespiti (fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli) costituenti il patrimonio immobiliare, rapportato alla percentuale della quota posseduta dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue che dovranno, comunque, essere considerati gli immobili posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione. Non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti sui beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la nuda proprietà.

N.B.: il valore dell'immobile definito ai fini ICI deve essere dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa ICI.

Garage pertinente all'abitazione: si deve indicare il valore dell'immobile ai fini ICI. Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Mutui per acquisto immobili: si deve indicare per ciascun immobile la quota di capitale residuo del mutuo al 31 dicembre dell'anno precedente, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Ai fini del calcolo dell'ISEE, dal valore dell'immobile definito ai fini ICI si detrae l'ammontare del DEBITO RESIDUO al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del calcolo ISEE si considera il 20% della somma del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Residenza della famiglia:

Proprietà:

Anche per la residenza della famiglia si considera il valore dell'immobile definito ai fini ICI. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo per il mutuo, si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di € 51.645,69 (L. 100.000.000).

Ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione si deve considerare:

- 1) abitazione di residenza del nucleo quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- 2) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri relativi alla composizione anagrafica della famiglia, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- 3) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

N.B.:

- 1) se il valore della casa di abitazione è inferiore a € 51.645,69 (L.100.000.000), non va considerato nel patrimonio immobiliare
- 2) se, invece, è superiore a € 51.645,69 (L. 100.000.000) occorre SOMMARE al valore del patrimonio immobiliare la DIFFERENZA tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e € 51.645,69 (L. 100.000.000), o la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a € 51.645,69 (L. 100.000.000) (in quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, si considera pari a zero).

Locazione onerosa

Dalla somma del reddito complessivo e del reddito delle attività finanziarie si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (L.10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti. Se l'intestatario del contratto di locazione è più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, rispetto ad una delle quali risulta un contratto di locazione registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

I nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto, ma senza regolare contratto di locazione, non devono dichiarare il contratto di affitto, ma devono specificare "locazione con canone 0 (zero)". Devono tuttavia indicare sul cartaceo la fattispecie con la precisazione "nessuna detrazione".

I nuclei familiari residenti in alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati al dichiarante (o coniuge) nelle more della stipulazione del contratto di locazione, se esiste una somma da pagare, devono esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, ecc.

Calcolo dell'ISEE

- ISR** (Indicatore Situazione Reddituale): Somma dei redditi e del rendimento del patrimonio mobiliare (applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro che per l'anno 2007 era **4,41%**), sottratto il canone annuale di locazione dichiarato (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Se questo valore è negativo, si considera pari a zero.
- ISP** (Indicatore Situazione Patrimoniale): Somma patrimonio immobiliare (compreso il valore dell'immobile di residenza, se di proprietà) e patrimonio mobiliare (a cui si applica una franchigia di € 15.493,71 (L. 30.000.000)).
- ISE** (Indicatore Situazione Economica): ISR (somma redditi + rendimento del patrimonio mobiliare, sottratto il canone di locazione dichiarato) + 20% del patrimonio mobiliare (applicando la franchigia di € 15.493,71 (L.30.000.000)) e immobiliare.
- ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente): rapporto tra la situazione economica e il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso.

Scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni della scala di equivalenza:

- 0.35 per ogni ulteriore componente
- 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%
- 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti

N.B. Qualora si verificano più ipotesi tra quelle sopra indicate, le maggiorazioni sono cumulative.

